

Il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore alla luce dei “decreti salva-leggi e taglia-leggi”

a cura dell'ing. Maurizio Magri – Funzionario della Direzione Regionale del Lavoro di Torino

Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004, le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza.

Come noto, la condotta dei generatori di vapore deve essere fatta esclusivamente da persona in possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente, rilasciato dagli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad una apposita Commissione.

Tale certificato è istituito e regolato delle seguenti leggi:

- 1) Regio Decreto Legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in Legge 16 giugno 1927, n. 1132, “Costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione”;
- 2) Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 “Regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'associazione nazionale controllo combustione”;
- 3) Decreto Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530 “ Modificazioni degli articoli 29 e 30 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione”.

I decreti ministeriali che stabiliscono le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, che indicano le modalità per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi, nonché che stabiliscono le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti, sono i seguenti:

- 1) Decreto Ministeriale 1 marzo 1974 “Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”;
- 2) Decreto Ministeriale 7 febbraio 1979 “Modificazioni al decreto ministeriale 1 marzo 1974, recante norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”.

Orbene, i cosiddetti “decreti salva-leggi e taglia-leggi” sono uno strumento volto alla riduzione del numero delle leggi, da più parti ritenute esorbitanti, presenti nel nostro ordinamento. Lo scopo è duplice: da un lato, diminuire il numero delle norme esistenti; dall'altro, facilitare la conoscenza delle norme per cittadini e per gli operatori (giudici, professionisti, pubblica amministrazione; portale “Normattiva”).

Ad oggi sono stati emanati i seguenti interventi normativi di riduzione delle leggi e dei regolamenti esistenti:

- 1) Legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”, art. 14;
- 2) Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, art. 24;

- 3) Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, “ Misure urgenti in materia di semplificazione normativa”;
- 4) Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- 5) Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 “Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- 6) Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”;
- 7) Decreto Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 “Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

In nessuno dei provvedimenti di semplificazione normativa sopra richiamati, nei vari allegati presenti, compaiono le disposizioni citate, sia legislative che regolamentari, in materia di apparecchi a pressione e di certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.

E' pertanto necessario capire se, per effetto di quanto disposto dall'art.14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, a decorrere dal 16 dicembre 2010, debba ritenersi abrogato il certificato di cui trattasi, anche in similitudine al dibattito sollevato in merito alla presunta abrogazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di vigilanza sulla disciplina della produzione e della commercializzazione degli alimenti e delle bevande.

Infatti, dall'impianto normativo di semplificazione, è stato messo in piedi il meccanismo di “ghigliottina”: le norme antecedenti al 1 gennaio 1970 non richiamate espressamente nei decreti legislativi 179/2009 e 213/2010, a far data dal 16 dicembre 2010, sono automaticamente abrogate.

Quindi risulterebbero cassati tutti gli storici provvedimenti legislativi (R.D.L. 1331/1926, R.D. 824/1927, D.P.R. 1530/1955) in materia di apparecchi a pressione, e pertanto in particolare le disposizioni relative al rilascio e alla obbligatorietà del certificato di abilitazione.

E' pur vero invece che nel D.P.R. 248/2010, di abrogazione di norme regolamentari secondarie, non sono presenti i D.M. del 1974 e 1979; pertanto tali fonti, emanate nella forma di decreto ministeriale, risulterebbero ancora in vigore, benchè prive di base legislativa primaria a supporto, qualora si siano svolti gli effetti abrogativi sopra delineati.

In altre parole, per effetto dell'applicazione del c.d. "decreto taglia-leggi" si paventerebbe l'abrogazione delle disposizioni non comprese nel c.d. “decreto salva-leggi”, il cui eventuale vuoto normativo propizierebbe però un arretramento giuridico-culturale rispetto ad un tema particolarmente avvertito come la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, vista la pericolosità intrinseca dell'uso dell'attrezzatura “generatore di vapore”, per cui si richiede appunto una particolare abilitazione di legge per la sua condotta.

Visto che il diritto alla salute è costituzionalmente protetto dall'art. 32 della Costituzione, non vi è spazio, a parere dello scrivente, per ritenere abrogate le norme sugli apparecchi a pressione e quindi sulla necessità del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, in quanto l'abrogazione delle norme in questione esporrebbe il Decreto Legislativo 179/2009 e s.m.i., ad un giudizio di incostituzionalità per violazione di almeno uno dei principi e criteri (art. 14, comma 14) contenuti nella legge di delega, appunto la Legge 28 novembre 2005, n. 246, e ai quali il

Governo aveva l'obbligo di ispirarsi nella produzione del proprio decreto legislativo, trattandosi precisamente alla lettera c) "della identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali". Ledendo cioè il diritto alla salute costituzionalmente garantito, almeno l' R.D. 824/1927, nel testo modificato dal D.P.R. 1530/1955, avrebbe dovuto essere incluso negli elenchi delle leggi "salvate".

In attesa di un chiarimento ministeriale in materia che si faccia promotore delle necessarie iniziative volte a rinnovare il D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 179 e s.m.i., con riferimento alla lista positiva delle norme da salvare, si può ritenere al momento l'ultravigenza delle disposizioni in materia di certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.

In conclusione non si può non notare che l'automaticità dell'abrogazione, considerata il principale punto di forza dell'intervento legislativo di semplificazione, può rivelarsi un elemento di debolezza e di confusione normativa, se non risultano del tutto precisate ed elencate le norme che restano ancora in vigore e se finiscono per essere cancellate disposizioni importanti, solo perché, per una disattenzione o per un errore, non sono state incluse tra le norme da salvare, con la conseguenza e il pericolo che interessi meritevoli di tutela restino indifesi fino a nuovo intervento del legislatore con decreti correttivi od integrativi che li ripristini.